

COMUNE DI MOZZANICA

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 12 DEL 06/03/2020

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento stabilisce le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale e disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 – Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

- a. sicurezza e decoro;
- b. quiete pubblica e privata;
- c. protezione e tutela degli animali.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto e, in particolare:

- a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
- b. parchi e giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c. le acque interne;
- d. i monumenti;
- e. le facciate degli edifici pubblici e privati e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio di attività lecite, anche di carattere privato.

4. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 – Utilizzo stemma comunale

1. L'utilizzo dello stemma comunale è subordinato alla concessione del patrocinio da parte del Comune o all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

2. L'inottemperanza del divieto di fregiarsi delle insegne del Comune di Mozzanica per contraddistinguere cose o attività private in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cosa o attività del Comune è punito con la sanzione pecuniaria prevista all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 5 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, d'ufficio, agli agenti di Polizia Locale, che possono tenere conto di eventuali segnalazioni. Gli agenti di Polizia Locale possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, oltre gli agenti di Polizia Locale, senza limitazioni, anche gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, agenti di polizia provinciale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 13 della L. n° 689 del 24/11/1981 e le Guardie delle Associazioni muniti di decreto prefettizio art. 133 e 138 del T.U.L.P.S. appositamente delegate dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento e nominate ai sensi del Regolamento del servizio della figura di Ispettore Ambientale Comunale approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 6 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave illecito amministrativo, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento Comunale, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative, determinate secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii.:

- per il TITOLO I da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 400,00;
- per il TITOLO II da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- per il TITOLO III da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 600,00;
- per il TITOLO IV da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- per il TITOLO V da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 600,00

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla L. n° 689 del 24/11/1981. In particolare, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco, tramite Comando della Polizia Locale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. A cura del Comando, il ricorso verrà inoltrato ai responsabili del settore o ufficio aventi competenza specifica sulla materia di cui trattasi. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella L. n° 689 del 24/11/1981.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

6. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato alla Polizia Locale. Per il pagamento rateale si applica l'art. 26 della L. n° 689 del 24/11/1981.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b. imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade, nei luoghi di passaggio pubblico e nei cassonetti dei rifiuti, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone e pericolo di incendio;
 - e. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
 - f. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà, compresi i veicoli in sosta, nonché praticare volantinaggio selvaggio con deposito incontrollato di materiale pubblicitario di ogni genere al di fuori delle cassette postali annesse alle abitazioni e/o altro tipo di immobili pubblici;
 - g. praticare giochi pericolosi o molesti sulle piazze e sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
 - h. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - i. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti nonché abbandonare all'esterno degli stessi qualsiasi materiale;
 - j. utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - k. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
 - l. sporcare e/o imbrattare il suolo pubblico con rifiuti di qualsiasi genere (carte, mozziconi di sigarette, gomme, lattine, bottiglie etc.);
 - m. abbandonare sul suolo pubblico rifiuti ingombranti di qualsiasi genere (sacchi della spazzatura, materiale da imballaggio, mobili etc.);
 - n. depositare sacchetti di rifiuti all'interno dei cestini posti sul suolo pubblico e destinati alla raccolta di rifiuti non ingombranti (lattine, carte, etc.);
 - o. effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;
 - p. importunare i passanti offrendo servizi e prodotti da parte di pubblici esercizi, attività commerciali ed attività artigianali;
2. Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, come previsto dalle linee guida nazionali e regionali;
3. In caso di imbrattamento di edifici privati, resta in ogni caso a carico del proprietario l'onere del ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dal fatto.

Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a. ammassare, anche su suolo privato, oggetti qualsiasi in evidente stato di disuso, compresi veicoli, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti di qualsiasi tipo, masserizie, rifiuti o altri simili materiali.
- c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta;
- d. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento e stendere biancheria sul suolo pubblico o su balconi e terrazzi prospicienti la pubblica via.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciar cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante fino a mt. 5 di raggio.

3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea, ivi compresi i conduttori di automezzi in caso di perdita di carburanti o lubrificanti.

4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

5. Proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati, anche abusivamente.

7. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi.

8. Gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a collocare, all'esterno dei locali, idonei posacenere e a mantenere pulite ed in condizioni igieniche idonee le aree pubbliche e private che si trovano nelle immediate vicinanze dell'attività stessa.

9. L'abbandono occasionale o generalizzato di rifiuti nell'ambiente produce i rischi ambientali e il degrado urbano che la presente normativa intende contrastare. Al fine di scoraggiare pessime abitudini ed evitare singoli atti di abbandono e/o smaltimento abusivo di rifiuti, a seguito di specifiche segnalazioni e/o controllo e repressione, la presente normativa prevede la specifica competenza d'intervento da parte della Polizia Locale.

10. In merito agli aspetti di igiene urbana, fatto salvo quanto disposto dalle leggi (D.Lgs. 22/97, ecc.), norme e regolamenti vigenti in materia, è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo ed è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee.

Art. 10 - Accampamenti e/o Campeggi

1. Nelle aree pubbliche è vietata qualsiasi forma di insediamento sotto forma di accampamento o campeggio su tutto il territorio comunale, come pure in quelle private non autorizzate.

2. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.
3. Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti.
4. E' fatto divieto alle carovane di nomadi di sostare su tutto il territorio comunale, atteso che in esso non si è individuato apposito spazio attrezzato per una simile eventualità.
5. E' vietato il soggiorno nell'ambito del territorio comunale in roulotte, autocaravan ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile su suolo pubblico o privato aperto ad uso pubblico; fanno eccezione quelli al seguito di circhi, giostrai o simili che, previa autorizzazione dell'Autorità Comunale, possono prendere posto nei luoghi da essa indicati, per il tempo e con le modalità prescritte.
6. E' vietato altresì il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o aperto ad uso pubblico, salvo deroghe per casi di comprovata necessità ed in particolari circostanze.
7. In caso di inottemperanza, il Sindaco, con propria ordinanza adottata anche ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii. dispone lo sgombero delle aree occupate, richiedendo se necessario l'ausilio della Forza pubblica, avuto riguardo ai contingibili problemi di igiene pubblica e di sicurezza.

Art. 11 – Sgombero della neve

1. I proprietari o gli utilizzatori degli immobili, hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.
2. La neve ed il ghiaccio rimossi dai cortili o da altri luoghi privati non devono essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico. E' altresì vietato gettare o spandere acqua per evitare il congelamento e la formazione di ghiaccio.
3. Valutata l'entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate necessità a tutela della sicurezza dei cittadini, il Sindaco, o suo delegato, con specifica ordinanza, può disporre particolari obblighi per proprietari, amministratori o conduttori di immobili per lo sgombero della neve o ghiaccio da tetti o parti sopraelevate di stabili, attribuendo obblighi ai soggetti predetti in ordine al transennamento e delimitazione delle aree interessate da dette operazioni.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI EDIFICI E CANTIERI EDILI

12. Decoro degli edifici.

1. Le facciate, le coperture, le strutture esterne degli edifici, le recinzioni che prospettano su suolo pubblico devono essere mantenute dai proprietari in buono stato di conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche dell'ambiente.
2. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano. A tale riguardo il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, etc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, etc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione dei lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del responsabile dell'Ufficio Tecnico di imporre ai proprietari la loro sistemazione. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui in precedenza, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio o della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. Per le disposizioni relative ad aspetti tecnici (scelta dei materiali, del colore ecc.) si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Edilizio.

Art. 13 - Manutenzione di aree adibite a cantiere.

1. È fatto obbligo alle imprese ed ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree occupate da cantieri edili, di mantenere l'area perfettamente delimitata e protetta con recinzioni idonee al decoro ed alla cura dell'area circostante. Tale recinzione dovrà essere periodicamente revisionata, curata e mantenuta anche in caso di temporanea o prolungata chiusura del cantiere.

2. Nel caso di transito di mezzi d'opera da e verso la pubblica via, è fatto obbligo alle imprese ed ai proprietari, mantenere pulita e libera da detriti di qualsiasi tipo la pubblica via ed area al momento della chiusura serale del cantiere. Durante gli orari di esercizio del cantiere dovrà comunque ed in ogni caso essere garantita la sicura transitabilità delle pubbliche vie ai pedoni, ai motoveicoli e ciclo veicoli nonché agli autoveicoli in genere.
3. È fatto obbligo a tutti i cantieri curare la regolazione degli scarichi e le percolazioni delle acque interne all'area di cantiere verso le aree pubbliche al fine di evitare che, in caso di eventi meteorici, eventuali deflussi di tali acque possano generare trasporto di materiali inerti (sabbia ghiaia e detriti in genere) che ne possano precludere la sicura transitabilità.
4. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree adibite a cantiere, provvedere alla pulizia allo sfalcio ed alla potatura della vegetazione presente, ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia.
5. Fatte salve le norme del Codice della Strada riguardo all'idoneità ed uso dei veicoli, alla sistemazione del carico, per quanto riguarda il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione (sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili) esso deve essere effettuato in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
6. Per evitare che le polveri, per azione del vento si sollevino nell'aria, il carico dovrà essere convenientemente coperto. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.
7. La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiali, che per natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere o di fango, è consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte a impedire ogni spandimento di acque o fango ed ogni dispersione di polveri derivanti dal carico stesso.
8. I veicoli destinati al trasporto di inerti, di materiali di risulta e di cava o comunque materiali polverulenti, nonché macchine operatrici, carrelli ed altri veicoli provenienti da aree di cantieri edili o stradali o sterrate in genere, possono circolare sul territorio comunale a condizione che ruote, assali, telai e carrozzeria siano esenti da imbrattamento e non diano luogo a rilasci di fango e dispersione di polvere. In tali casi, i trasgressori, saranno tenuti al ripristino dello stato dei luoghi.
9. I veicoli transitanti sulle piste sterrate e di lavoro o sulla viabilità interna di aree di cantiere, stradali, di cave o portuali, dovranno contenere la velocità onde evitare il sollevarsi o propagarsi delle polveri giacenti al suolo.

14. Antenne radiotelevisive e antenne paraboliche.

1. Nel caso di più antenne televisive esistenti, i relativi impianti dovranno essere unificati in occasione del primo intervento edilizio soggetto ad autorizzazione se relativo a pertinenze condominiali del fabbricato in questione. L'antenna di ricezione dovrà essere collocata sulla copertura degli edifici dal lato interno. Le antenne paraboliche satellitari dovranno anch'esse rispettare la direttiva sopra indicata. Qualora la soluzione risultasse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano stradale, e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso. Per le antenne paraboliche dovranno essere utilizzati colori tali da minimizzare l'impatto dell'attrezzatura sull'ambiente urbano.

Art. 15 Aree private e stabili dismessi

1. È fatto obbligo ai proprietari privati di stabili dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree anche al fine di prevenirne fenomeni di degrado urbano nonché l'insorgere di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, quali ad esempio la caduta di parti ammalorate su pubbliche aree. Si considerano dismessi gli stabili privati e le aree private scoperte che, indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica, non siano più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico-sanitario ed anagrafico, ovvero all'interno delle quali o sulle quali non si svolge più alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizi, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, ha la facoltà di imporre ai proprietari di cui al **punto 1** del presente articolo, di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte di cui al **punto 1** del presente dispositivo e di provvedere ai lavori di manutenzione necessari alla messa in sicurezza degli stabili nonché allo smaltimento dei rifiuti, compresi i residui derivanti dalle opere di manutenzione, ivi comprese le opere di demolizione.

3. Per gli stabili di cui al presente articolo presentanti coperture e/o manufatti di qualsiasi tipo in amianto, per i quali i proprietari e/o detentori dell'immobile non abbiano ancora ottemperato agli obblighi di cui alla L.R. n° 17 del 29/09/2003, l'Autorità Comunale ingiungerà al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente e, nel caso di inottemperanza il Comune richiederà e/o segnalerà all'A.T.S. competente di effettuare tale stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.

Art. 16 – Manomissione del suolo pubblico.

1. In caso di interventi di manutenzione o nuova posa di reti di sotto-servizi, la pavimentazione dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie dall'esecutore dei lavori, ripristinando l'intero tratto di corsia oggetto dei lavori. Negli altri casi o nel caso in cui la manomissione del suolo pubblico da eseguire sia trasversale al senso di marcia, prima della stesura del tappeto d'usura dovrà essere effettuata la fresatura con apposita apparecchiatura per una larghezza necessaria ad eliminare tutte le zone sconnesse (almeno il doppio della larghezza dello scavo).

Gli interessati dovranno ottenere apposita autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico che potrà contenere ulteriori prescrizioni anche per il corretto ripristino del suolo pubblico manomesso e dovranno depositare la cauzione a richiesta della Amministrazione.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 17 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione, è vietato:

- a. introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole, nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere, comprese le biciclette e gli altri velocipedi;
- b. condurre cani non assicurati da guinzaglio fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni, da esibire a richiesta degli addetti;
- c. calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
- d. sporcare le panchine, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
- e. collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
- f. dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
- g. fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 12;
- h. nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro abitato, attrezzate con giochi destinati ai bambini, il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi;
- i. entrare nei parchi e giardini pubblici fuori dagli orari eventualmente previsti ed indicati da apposito cartello in loco;
- j. fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo o danno ai giardini.
- k. Nei parchi e giardini pubblici aperti, se dotati di viali carrozzabili e aree idonee, può consentirsi, previo parere del Settore Tecnico e autorizzazione di legge, l'esercizio di giostre, giochi vari, strutture in gomma per il divertimento dei bambini e di svolgere competizioni sportive.

Art. 18 - Disposizioni sul verde privato

1. L'abbattimento di alberi di alto fusto (si considera albero di alto fusto quello che supera i mt. 20) è soggetto a procedura autorizzativa.

2. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di sentieri o strade aperte al pubblico, transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi e/o siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente della sicurezza e della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

3. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito o sentieri che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse, della vicinanza ad incroci e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può ordinare l'abbattimento o la riduzione di alberi, oltre che per i motivi di cui ai precedenti **punti 3 e 4**, anche qualora le radici rechino danno al fondo stradale, ai marciapiedi, alle murature, oppure compromettano con visivi o rilevanti visuali panoramiche.
5. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale, compresa l'erba di sfalcio di aree adiacenti o sovrastanti la strada.
6. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
7. I proprietari privati di aree verdi sottostanti strade pubbliche non possono costruire bordi rialzati di ostacolo al regolare deflusso delle acque meteoriche per evitare ristagni o corsi d'acqua pregiudizievole al transito dei veicoli o alla percorribilità pedonale.
8. I terreni di pertinenza di abitazioni, o adiacenti ad abitazioni, dovranno essere tenuti in condizioni tali da non rappresentare pericolo per l'igiene e la salute pubblica, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba. In tali casi, Responsabile dell'Ufficio Tecnico può, previa relazione redatta dalla Polizia Locale a seguito di sopralluogo, ingiungere l'esecuzione delle opere necessarie per riportare l'area a un aspetto decoroso, indicando eventualmente le modalità di esecuzione per il ripristino.
9. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai **punti 5, 7 e 8**, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 15 giorni dalla data della contestazione, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati.

Art. 19 – Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico

1. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, che non necessitino di specifica autorizzazione, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.
2. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
3. I contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti consegnati ad ogni utenza devono essere collocati e conservati all'interno di aree private o di pertinenza.
4. È vietato l'utilizzo di contenitori diversi da quelli previsti dal Gestore del servizio, in quanto la dotazione di contenitori per l'esposizione dei rifiuti è tale da coprire il fabbisogno delle utenze.
5. È vietato inoltre l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori. La deposizione su area pubblica di rifiuti all'esterno dei contenitori, ancorché si tratti di rifiuti correttamente differenziati, è sanzionabile quale abbandono.
6. È vietato depositare i propri rifiuti domestici nei cestini di raccolta dei rifiuti urbani.
7. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione.
8. I contenitori devono essere esposti su area pubblica soltanto in caso di raggiungimento della massima capienza, al fine di consentirne lo svuotamento da parte del Gestore del servizio.
9. I contenitori di norma devono essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta, al limite del confine di proprietà dell'utente, salvo casi specifici in cui i punti sono individuati e comunicati dal Gestore in considerazione di esigenze di igiene, sicurezza, ordine pubblico, rispetto dell'assetto architettonico e del Codice della Strada.
10. L'utente deve assicurarsi che il contenitore posizionato su area pubblica sia chiuso al momento dell'esposizione.
11. Non è consentita l'esposizione dei contenitori in giorni diversi e fuori dagli orari indicati dal Gestore per la raccolta. Ogni utente è tenuto a ritirare i propri contenitori e a ricollocarli all'interno dell'area privata.

12. La manutenzione ordinaria dei contenitori per la raccolta domiciliare è a carico dell'utenza a cui sono stati assegnati secondo la regola del "buon padre di famiglia". I contenitori esposti su area pubblica, devono essere mantenuti in buone condizioni di decoro e pulizia.

13. Il lavaggio è da intendersi a carico degli utenti, fatta eccezione per i casi specificamente individuati dal Comune e dal Gestore.

TITOLO III

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 20 – Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, salvo espressa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. Il Comune con l'ausilio dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A. o ditta privata incaricata) su reclamo o d'ufficio, accertano l'intensità e la natura dei rumori e adottano i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta degli Uffici Comunali, dell'Agenzia della Tutela della Salute (A.T.S.) o dell'A.R.P.A., potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.

Art. 21 - Abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
3. Nella circostanza dell'esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione ed in genere per i cantieri edili, i lavori non potranno essere eseguiti al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 07:00 alle ore 19:00 dei giorni feriali e dalle ore 09:30 alle ore 18:00 dei giorni festivi.

Art. 22 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio al canto dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00, salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.

Art. 23 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è vietata in tutto il territorio comunale.
2. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della L. n° 130 del 24/04/1975.

TITOLO IV - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 24 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme del vigente Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali approvato dal Consiglio Comunale. Per i controlli, qualora necessiti il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.T.S.. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

TITOLO V - ATRE DISPOSIZIONI

Art. 31 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. Chiunque debba compiere operazioni che determinano fumo od odori nauseanti o molesti dovrà compierli in posti idonei adottando le opportune cautele affinché le esalazioni non propaghino e non possano arrecare molestia o danno al vicinato.

2. E' vietato accendere fuochi per bruciare sterpaglie, rifiuti di giardinaggio o altri materiali che provochino fumi in zone abitate, luogo di pubblico transito e/o comunque molestia al vicinato.

3. Le stesse cautele dovranno essere adottate per effettuare operazioni che diano luogo a polvere o che comunque creino qualsiasi tipo di emissioni in atmosfera, che non necessitano dell'apposita autorizzazione regionale di cui al D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 atta a porre pregiudizio per la salute pubblica oltre che molestia, imbrattamento a cose e/o persone.

4. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente Ufficio Sanitario, la sospensione dell'eventuale attività inquinata.

5 Fatta salva l'osservanza delle norme contro l'inquinamento atmosferico, sia all'interno che all'esterno delle abitazioni non è permesso di accendere fuochi se il fumo non si immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto. La stessa deve essere mantenuta in perfetto stato di manutenzione e di pulizia, anche per fare in modo che il fumo non si propaghi e non arrechi molestia o danno al vicinato.

6. In zone abitate è vietato lasciare un qualsiasi tipo di mezzo di trasporto fermo col motore acceso, per un periodo di tempo tale da arrecare disturbo alla quiete ed alla salute pubblica.

Art. 32 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità Comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Il contravventore che arreca danno alla cosa pubblica è sempre tenuto, indipendentemente dalla sanzione pecuniaria, al risarcimento dei danni accertati e quantificati dal competente Ufficio Comunale.

Art. 33 - Sequestro e custodia di cose

1. I Funzionari e gli Agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Art. 34 - Controllo del territorio e videosorveglianza urbana

1. Al fine di assicurare un controllo qualificato del territorio, a salvaguardia delle persone e beni della comunità, con atto del 26/05/2014 è stata stipulata una convenzione tra l'Unione di Comuni Terre del Serio ed i comuni di Bariano, Fornovo San Giovanni, Morengo, Mozzanica e Pagazzano per lo svolgimento in forma associata del servizio di Polizia Locale ed amministrativa, funzione alla quale è demandata la gestione del servizio di videosorveglianza urbana e con delibera del Consiglio dell'Unione n°12 del 24/11/2014 è stato altresì approvato il regolamento relativo alla gestione ai sensi della legge 675/1996, per lo svolgimento del servizio di videosorveglianza urbana.

Quanto sopra da attuarsi nell'ambito delle funzioni e competenze della Polizia Locale, in concorso con le forze di Polizia.

Art. 35 - Abrogazioni

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore decorsi ulteriori 15 giorni di pubblicazione dall'esecutività della delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto Comunale.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti già eventualmente esistenti in contrasto con esso.

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 *Finalità*
- ART. 2 *Oggetto e applicazione*
- ART. 3 *Definizioni*
- ART. 4 *Utilizzo stemma comunale*
- ART. 5 *Vigilanza*
- ART. 6 *Sanzioni*

TITOLO II: SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- ART. 7 *Comportamenti vietati*
- ART. 8 *Altre attività vietate*
- ART. 9 *Nettezza del suolo e dell'abitato*
- ART. 10 *Accampamenti e/o campeggi*
- ART. 11 *Sgombero della neve*

SEZIONE II: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI EDIFICI E CANTIERI EDILI

- ART. 12 *Decoro degli edifici*
- ART. 13 *Manutenzione di aree adibite a cantiere*
- ART. 14 *Antenne radiotelevisive e antenne paraboliche*
- ART. 15 *Aree private e stabili dismessi*
- ART. 16 *Manomissione del suolo pubblico*

SEZIONE III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- ART. 17 *Divieti*
- ART. 18 *Disposizioni sul verde privati*
- ART. 19 *Manutenzione e pulizia di piccioni oggetti occupanti il suolo pubblico*

TITOLO III: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- ART. 20 *Disposizioni generali*
- ART. 21 *Abitazioni private*
- ART. 22 *Strutture musicali*
- ART. 23 *Pubblicità fonica*

TITOLO IV: MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- ART. 24 *Disposizioni generali*
- ART. 25 *Tutela degli animali domestici*
- ART. 26 *Protezione della fauna selvatica*
- ART. 27 *Divieti specifici*
- ART. 28 *Animali domestici*
- ART. 29 *Mantenimento dei cani*
- ART. 30 *Animali liberi*

TITOLO V: ATRE DISPOSIZIONI

ART. 31 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

ART. 32 Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

ART. 33 Sequestro e custodia di cose

ART. 34 Controllo del territorio e videosorveglianza urbana

ART. 35 Abrogazioni